

Gestione dei rifiuti, il responsabile tecnico risponde per i reati

Cassazione

La posizione di garanzia impone di assicurare il rispetto delle norme

Paola Ficco

Il responsabile tecnico per i rifiuti non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa».

È stata depositata il 18 aprile la sentenza 16191 con la quale la III sezione penale della Corte di cassazione ha affermato la particolare responsabilità che incombe sul responsabile tecnico dell'Albo gestori ambientali. Costui, infatti, ha il dovere di impedire la "mala gestione" dei rifiuti da parte dell'impresa per la quale opera, poiché titolare di una vera e propria "posizione di garanzia" circa il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti. Pertanto risponde degli illeciti connessi alla violazione della normativa di riferimento, al pari del legale rappresentante dell'impresa.

Queste, in sintesi, le ragioni che hanno indotto la Suprema corte a rigettare il ricorso avverso un'ordinanza del Tribunale della libertà di Catanzaro che già aveva respinto la richiesta di revoca del divieto di esercizio dell'attività ambientale applicato dal Gip di Catanzaro in riferimento al reato di traffico illecito di rifiuti. Ordinanza che, come condiviso dalla Suprema corte, ascriveva al responsabile tecnico il «dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione delle disposizioni del Dlgs 152/2006».

La difesa dell'imputatosi è incentrata sul fatto che il dovere di impedire la cattiva gestione dei rifiuti al-

l'interno dell'azienda compete al "direttore tecnico" e non al "responsabile tecnico", richiamando l'articolo 2 della delibera 1/2019 dell'Albo gestori ambientali e, a proposito, la circolare ministero dell'Ambiente 1121/2019, sugli incendi negli impianti di gestione rifiuti.

Di avviso diametralmente opposto la Corte di cassazione che ha ricordato la "natura negoziale", della delibera Albo gestori 1/2019 il che le consente di assumere una "valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di rango secondario vigente in materia" e cita l'articolo 12, Dm 120/2014 (Regolamento Albo gestori ambientali) che definisce responsabilità e requisiti professionali del responsabile tecnico.

Tra i compiti, poi, figura anche quello di porre in essere azioni che assicurino la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa «nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa». Il responsabile tecnico non è formalmente destinatario diretto del precetto penale ma il principio di diritto affermato dalla Corte è chiarissimo: il Dm 120/2019 costituisce in capo a esso «una vera e propria posizione di garanzia relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa». Un principio importantissimo poiché quella di responsabile tecnico per i rifiuti è ormai una vera e propria professione disciplinata dall'Albo gestori, soggetta anche a esami e apposite verifiche.

Il gran numero di aziende che necessitano di tali professionisti (in difetto della presenza dei quali non potrebbero lavorare) li induce a praticare prezzi concorrenziali e a lavorare contemporaneamente per più di un'impresa. La Cassazione afferma però che il responsabile tecnico «svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa» il che mal si concilia con il soddisfacimento di numerosi committenti.